

STUDIO LEGALE ZUMBO

Avv. Vito Zumbo

Patrocinante in Cassazione

98124 Messina – Via Ducezio, 12 - Tel. (090) 714954
98050 Furnari (ME) Via Intercomunale, Tonnarella –Tel.(0941) 874575
COD. FISC. ZMB VTI 66D11 F158G – P. IVA 01802270833
e-mail: avv.vitozumbo@virgilio.it
PEC: avv.vitozumbo@pec.giuffre.it

TRIBUNALE DI MESSINA

- Sezione LAVORO –

Ricorso ex art.700 cpc in corso di causa

Nell'interesse della Prof.ssa **CRISAFULLI Giovanna** nata a Messina (ME) il 12.06.1967, ivi residente in Viale Principe Umberto n.29 (Cod. Fisc. CRSGNN67H52F158V), elettivamente domiciliata ai fini del presente procedimento in Messina, Via Ducezio n.12, presso e nello studio dell'Avv. Vito Zumbo (Cod. Fisc. ZMBVTI66D11F158G) che la rappresenta e difende per procura rilasciata su foglio separato, già agli atti del procedimento rubricato al n.2292/2021 R.G. del Tribunale di Messina -Sez. Lavoro-, ai sensi dell'art.83, III comma, ultima parte, c.p.c. il quale difensore dichiara, ai sensi dell'art.125 comma 1 c.p.c. e dell'art.16 comma 1-bis del D.L.vo 31.12.1992 n.546, di voler ricevere le comunicazioni al seguente numero di fax 090/714954 e al seguente indirizzo di posta elettronica certificata *avv.vitozumbo@pec.giuffre.it*

-ricorrente

CONTRO

1. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro *pro tempore* **-resistente**
2. Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria -Ambito Territoriale di Reggio Calabria-, in persona del legale rappresentante *pro tempore* **-resistente**

NONCHÉ NEI CONFRONTI DI

3. Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia -Ambito Territoriale di Messina-, in persona del legale rappresentante *pro tempore* **-controinteressato**
4. Prof.ssa Paradiso Carmela **-controinteressata**



5. Prof. Sapuppo Salvatore

-controinteressato

6. Prof.ssa Guzzardella Gaetana Salvatrice

-controinteressata

PREMESSO

- Che con ricorso ex art.414 cpc, depositato telematicamente in Cancelleria il 04.06.2021, il cui tenore è qui di seguito riportato, la Prof.ssa Crisafulli Giovanna esponeva e chiedeva:

“TRIBUNALE DI MESSINA

- Sezione LAVORO –

Ricorso ex art.414 cpc

*Nell'interesse della Prof.ssa **CRISAFULLI Giovanna** nata a Messina (ME) il 12.06.1967, ivi residente in Viale Principe Umberto n.29 (Cod. Fisc. CRSGNN67H52F158V), elettivamente domiciliata ai fini del presente procedimento in Messina, Via Ducezio n.12, presso e nello studio dell'Avv. Vito Zumbo (Cod. Fisc. ZMBVTI66D11F158G) che la rappresenta e difende per procura rilasciata su foglio separato, ai sensi dell'art.83, III comma, ultima parte, c.p.c. il quale difensore dichiara, ai sensi dell'art.125 comma 1 c.p.c. e dell'art.16 comma 1-bis del D.L.vo 31.12.1992 n.546, di voler ricevere le comunicazioni al seguente numero di fax 090/714954 e al seguente indirizzo di posta elettronica certificata avv.vitozumbo@pec.giuffre.it*

-ricorrente

CONTRO

1. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore
2. Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria -Ambito Territoriale di Reggio Calabria-, in persona del legale rappresentante pro tempore

-resistente

-resistente

PREMESSO

- Che la ricorrente è docente a tempo indeterminato della scuola Secondaria di Secondo Grado, Classe di Concorso (A050 – Scienze Naturali, Chimiche e Biologiche), titolare c/o il Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” di Reggio Calabria;



- Che la medesima, nel corrente anno scolastico 2020/2021 presta servizio, fino al 31.08.2021, in assegnazione provvisoria, presso l'Istituto di Istruzione Superiore "Antonello" di Messina su posto di sostegno (All.1);
- Che l'istante, in data 11.04.2021 -nei termini concessi dall'art.2 dell'O.M. del 29.03.2021, concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'anno scolastico 2021/22- ha prodotto domanda volontaria di mobilità interprovinciale, per la Provincia di Messina, per l'anno scolastico 2021/2022, a mezzo del sistema istanze on line disponibile sul sito web del MIUR (All.2 e 3);
- Che, al fine, la medesima ha dichiarato in domanda di vantare, tra l'altro, i sotto indicati anni di servizio pre-ruolo, all'uopo producendo "l'allegato D" (All.4):
 - ✓ Anzianità complessiva di servizio pre-ruolo: anni 13 (già All.3, pag.2, punto n.3 della domanda),
così chiedendo l'attribuzione del relativo punteggio, conformemente alla Tabella di valutazione dei titoli e servizi (Allegato 2 al CCNI del 06.03.2021 concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22 -Sezione A1, Anzianità di servizio, lettera B- che prevede l'attribuzione di punti 6 per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera ex art.485 del D.Lgs n.297 del 06.04.1994 (All.5, pag.79))
- Che, ai fini dell'attribuzione del punteggio per l'anzianità di servizio pre-ruolo (prestato presso scuole paritarie non statali), la medesima ha prodotto la **sentenza del Tribunale di Messina -Sez. Lavoro- n.161/2019, divenuta definitiva per omessa proposizione dell'appello**, con la quale il prefato Giudice ha "ordinato all'Amministrazione scolastica convenuta di computare i servizi pre ruolo prestati dalla ricorrente presso scuole paritarie alla medesima stregua del servizio prestato presso scuole statali ai fini della ricostruzione della carriera e, conseguentemente, riconoscere alla predetta il punteggio per il servizio prestato nelle scuole paritarie ai fini della mobilità, condannando "il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ad attribuire alla ricorrente il punteggio



derivante dal servizio pre-ruolo prestato presso scuole paritarie, considerandolo a tali fini alla medesima stregua del medesimo servizio prestato presso scuole statali” (All.6, pag.8 e 9);

- Che, pertanto, in applicazione della citata sentenza, per i 13 anni di servizio pre-ruolo prestati dalla ricorrente, alla medesima andavano attribuiti, ai fini della chiesta mobilità, complessivamente, punti 78;*
- Che, inopinatamente, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria -Ambito Territoriale di Reggio Calabria-, quale Ufficio competente per territorio alla valutazione della domanda ed all’attribuzione del punteggio per i servizi e i titoli dichiarati (stante la titolarità della ricorrente presso una scuola ricadente nel territorio della Provincia di Reggio Calabria), nella scheda di valutazione della domanda ai fini della valutazione del relativo punteggio da attribuire alla Prof.ssa Crisafulli, inserita su istanze on line il 28.04.2020, ha ommesso di valutare i servizi pre-ruolo prestati dalla Prof.ssa Crisafulli, non attribuendo alcun punteggio a tali servizi (All.7);*
- Che, avverso l’omissione de qua, con atto del 01.05.2021 inoltrato in pari data a mezzo pec a usprc@postacert.istruzione.it ed assunto al protocollo dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria -Ambito Territoriale di Reggio Calabria- al n.4773 del Registro Ufficiale AOO AOOUSPRC, la ricorrente ha prodotto reclamo, chiedendo che il citato Ufficio Scolastico, in esecuzione e corretta applicazione della sentenza de qua, provvedesse, ai fini della chiesta mobilità interprovinciale per l’a.s. 2021/2022, a “Riconoscere che la scrivente ha prestato n.13 anni di servizio pre-ruolo riconoscibili ai sensi dell’art.485 del D.Lgs n.297 del 06.04.1994, attribuendo a tale servizio svolto presso le scuole paritarie non statali punti 78” (All.8), all’uopo rappresentando che: “con riferimento al riconoscimento del servizio pre-ruolo prestato dalla scrivente presso le scuole paritarie non statali con conseguente attribuzione del relativo punteggio, si evidenzia altresì che nelle precedenti domande di mobilità interprovinciale prodotte agli Uffici Scolastici Provinciali di precedente titolarità, in applicazione della sentenza n.161/2019 del Tribunale di Messina;*



- a) l'Ufficio Scolastico Provinciale di Cremona, relativamente alla domanda di mobilità per l'anno scolastico 2019/2020, dopo avere riconosciuto n.13 anni di servizio pre-ruolo, ha attribuito punti 78 (All.9);
- b) analogamente, l'Ufficio Scolastico Provinciale di Roma, relativamente alla domanda di mobilità per l'anno scolastico 2020/2021, dopo avere riconosciuto n.13 anni di servizio pre-ruolo, ha attribuito punti 78" (All.10);
- Che il reclamo de quo non ha avuto riscontro alcuno, non avendo l'Amministrazione Scolastica reclamata emanato alcun provvedimento a riguardo;
 - Che, con atto extragiudiziale del 18.05.2021, inoltrato in pari data a mezzo pec a usprc@postacert.istruzione.it, la ricorrente, a mezzo dello scrivente Procuratore, ha diffidato l'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria -Ambito Territoriale di Reggio Calabria- a dare corretta esecuzione ed applicazione alla sentenza n.161/2019 del Tribunale di Messina -Sez. Lavoro-, invitandolo ad attribuire alla medesima, ai fini della prodotta domanda di mobilità interprovinciale, il punteggio relativo agli anni di servizio pre-ruolo, all'uopo evidenziando che "Cod. Ufficio, ai fini dell'attribuzione del punteggio con quest'atto reclamato, in sede di valutazione della domanda di utilizzazione su sostegno prodotta dalla Prof.ssa Crisafulli Giovanna per il corrente anno scolastico 2020/2021 per la Provincia di Reggio Calabria, ha correttamente attribuito il punteggio derivante dal servizio prestato per n.13 anni presso scuole paritarie non statali, e ciò proprio in applicazione ed esecuzione della sentenza n.161/2019 del Tribunale di Messina", atteso che il punteggio complessivamente attribuito, pari a punti 118, oltre a punti 30 per il servizio su sostegno, comprende i 78 punti relativi proprio ai servizi pre-ruolo (All.11 e 12, pag.6);
 - Che con nota del 27.05.2021, prot. n.AOOUSPRC, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria -Ambito Territoriale di Reggio Calabria- ha rigettato l'istanza formulata dell'odierna ricorrente così motivando: "con la sentenza n 216/2019 del Tribunale di Messina è stato ordinato [...all'Amministrazione scolastica convenuta di computare i servizi pre ruolo prestati dalla ricorrente presso scuole paritarie alla medesima stregua



del servizio prestato presso scuole statali ai fini della ricostruzione della carriera e, conseguentemente, riconoscere alla predetta il punteggio per il servizio prestato nelle scuole paritarie ai fini della mobilità”]. La corretta esecuzione della sentenza richiede pertanto prioritariamente che il servizio rivendicato venga riconosciuto in ricostruzione di carriera e solo, conseguentemente, ovvero a cascata, ai fini della mobilità. Ciò in quanto, come sopra rappresentato, il CCNI, ai fini del computo del servizio pre ruolo, fa esplicito riferimento alla ricostruzione di carriera del docente ovvero i periodi indicati nel punto 3) lettera A devono corrispondere a quanto riconosciuto con la ricostruzione di carriera. Non risulta che la SV abbia ad oggi richiesto il riconoscimento dei periodi di servizio rivendicati ai fini della ricostruzione della carriera” (All.13);

- Che con nota del 31.05.2021 inoltrata in pari data a mezzo pec a usprc@postacert.istruzione.it ed assunta al protocollo dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria -Ambito Territoriale di Reggio Calabria- al n.5871 del Registro Ufficiale AOO AOOUSPRC la Prof.ssa Crisafulli, a mezzo dello scrivente Procuratore, ha riscontrato la nota di cui sopra, contestandone il contenuto e, nel rappresentare le ragioni per le quali l’assunto della P.A. è da intendersi quale frutto della fuorviante ed errata interpretazione della sentenza n.161/2019 del Tribunale di Messina, ha invitato l’Amministrazione Scolastica a rivedere la propria posizione, attribuendo alla ricorrente il punteggio rivendicato ai fini della mobilità (All.14);*
- Che l’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria -Ambito Territoriale di Reggio Calabria- non ha inteso darvi seguito.*

RITENUTO

- Che, per quanto sopra dedotto e documentato, alla Prof.ssa Crisafulli, ai fini della chiesta mobilità interprovinciale, andavano attribuiti, oltre ai punti correttamente riconosciuti alle singole voci relative ai servizi ed ai titoli dichiarati, ulteriori punti 78 per i 13 anni di servizio pre-ruolo prestati dalla medesima;*
- Che i motivi di diniego addotti dall’Ufficio Scolastico per la Calabria -Ambito Territoriale di Reggio Calabria- appaiono ictu oculi del tutto infondati, avendo l’Amministrazione*



Scolastica ritenuto erroneamente che il diritto all'attribuzione del punteggio ai fini della mobilità, giudizialmente riconosciuto, sia subordinato alla previa presentazione di apposita istanza per ottenere la ricostruzione di carriera, il cui diritto è anch'esso sancito in sentenza;

- *Che invece, da una corretta lettura della sentenza n.161/2019 del Tribunale di Messina - Sez. Lavoro-, si evince che l'Autorità Giudiziaria ha riconosciuto alla Prof.ssa Crisafulli un duplice diritto, **“ai fini della ricostruzione della carriera e ai fini della mobilità ... non essendovi ragione per discriminare, sia in sede di mobilità che ai fini della ricostruzione di carriera, tra servizi aventi per legge la medesima dignità e le medesime caratteristiche ... ”** (Cfr. sentenza n.161/2019, pag.8 e 9), da poter fare valere autonomamente dalla concludente per poter perseguire, con la loro distinta attribuzione, le due differenti finalità: la prima, di natura economica (diritto alla ricostruzione della carriera al fine dell'inquadramento nella posizione stipendiale di competenza) e la seconda di natura amministrativa (diritto all'attribuzione del punteggio per la mobilità), **e ciò sul comune presupposto che il computo dei servizi pre-ruolo prestati dalla ricorrente presso scuole paritarie deve essere considerato alla medesima stregua del servizio prestato presso scuole statali;***
- *Che, rebus sic stantibus, a fronte di specifica richiesta, come nel caso che ci occupa, la P.A. ha l'obbligo di computare il servizio pre-ruolo prestato dalla concludente anche ai fini della mobilità, e ciò a prescindere dalla facoltà di proposizione dell'istanza di ricostruzione di carriera, che comunque risulta presentata e non ancora esitata (All.15);*
- *Che, stante l'avvenuto riconoscimento giudiziale più volte citato, il servizio pre-ruolo prestato dalla Prof.ssa Crisafulli è utile di per sé ai fini dell'attribuzione del punteggio per la mobilità, e ciò conformemente alla Tabella di valutazione dei servizi e titoli -Sezione A1, Anzianità di servizio, lettera B- che prevede l'attribuzione di punti 6 per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro ruolo **riconosciuto** o riconoscibile ai fini della carriera ex art.485 del D.Lgs n.297 del 06.04.1994, e che in nessuna parte prevede che i predetti*



servizi, per come riconosciuti giudizialmente, siano effettivamente rappresentati ed utilizzati per la ricostruzione della carriera (già All.5, pag.79).

Quanto sopra premesso e ritenuto la ricorrente, ut supra rappresentata difesa ed elettivamente domiciliata, chiede che l'Ill.mo Sig. Giudice del Lavoro adito, voglia accogliere le seguenti

DOMANDE

- a) Preliminarmente, in applicazione della sentenza n.161/2019 del Tribunale di Messina - Sez. Lavoro-, accertare e dichiarare che la Prof.ssa Crisafulli Giovanna, ai fini della mobilità, ha diritto ad avere attribuiti punti 78 relativi ai 13 anni di servizi pre-ruolo dalla medesima prestati, e ciò a far data dalla intervenuta pronuncia de qua;*
- b) Conseguente, condannare il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria - Ambito Territoriale di Reggio Calabria-, in persona del legale rappresentante pro tempore, ai fini della mobilità 2021/2022, ad attribuire alla ricorrente punti 78, relativi ai 13 anni di servizi pre-ruolo dalla stessa prestati;*
- c) Con vittoria di spese e compensi di giudizio.*

Si offrono in comunicazione i seguenti documenti:

- 1) Elenco delle Assegnazioni Provvisorie nella Provincia di Messina nell'a.s. 2020/2021;*
- 2) O.M. del 29.03.2021, concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'anno scolastico 2021/22;*
- 3) Domanda volontaria di mobilità interprovinciale per l'a.s. 2021/22;*
- 4) Allegato "D" alla domanda di trasferimento per l'a.s. 2021/2022;*
- 5) Tabella di valutazione dei servizi e dei titoli (Pag.79 dell'Allegato 2 al CCNI del 06.03.2021 concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22);*
- 6) Sentenza del Tribunale di Messina -Sez. Lavoro- n.161/2019, divenuta esecutiva per omessa proposizione dell'appello;*



- 7) Scheda di valutazione dei servizi e dei titoli dichiarati redatta dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria -Ambito Territoriale di Reggio Calabria Messina, in data 28.04.2021, per la mobilità 2021/22;
- 8) Reclamo avverso il punteggio attribuito nella scheda di valutazione dei servizi e dei titoli del 01.05.2021;
- 9) Scheda di valutazione dei servizi e dei titoli dichiarati redatta dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Cremona per la mobilità 2019/20;
- 10) Scheda di valutazione dei servizi e dei titoli dichiarati redatta dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Roma per la mobilità 2020/21;
- 11) Atto extragiudiziale di diffida all'attribuzione del punteggio pre-ruolo del 18.05.2021;
- 12) Tabulato dei punteggi attribuiti dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria - Ambito Territoriale di Reggio Calabria- per le utilizzazioni su sostegno, nella Provincia di Reggio Calabria, per l'a.s. 2020/2021;
- 13) Nota del 27.05.2021 dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria -Ambito Territoriale di Reggio Calabria-;
- 14) Riscontro della Prof.ssa Crisafulli del 31.05.2021 alla nota del 27.05.2021;
- 15) Domanda di ricostruzione della carriera.

Nota fiscale: Ai sensi dell'art.9, comma 5, della legge 23.12.1999 n.488 e successive modifiche ed integrazioni, si dichiara che la presente procedura, è di valore indeterminabile e, pertanto, il Contributo Unificato ammonta ad €.259,00 per ragioni di materia.

Messina, 03.06.2021

Avv. Vito Zumbo"

- Che il fascicolo veniva rubricato al n.2292/2021 R.G. del Tribunale di Messina -Sez. Lavoro- ed assegnato alla cognizione della Dott.ssa Rosa Bonanzinga;

PREMESSO ANCORA

- Che, ai fini della mobilità interprovinciale per l'anno scolastico 2021/2022, la Prof.ssa Crisafulli ha richiesto, in via principale di essere trasferita su posto di Sostegno (essendo munita del relativo titolo di specializzazione - All.1bis al presente ricorso) e, in seconda scelta, su posto relativo alla Classe di Concorso A050 – Scienze Naturali, Chimiche e Biologiche -c.d. posto normale- dichiarando in domanda di vantare i sotto indicati anni di



servizio e titoli, all'uopo producendo "l'allegato D" (già All.4 al fascicolo del ricorso ex art.414 cpc -relativo agli anni di servizio) a la "Dichiarazione Personale" (All.2bis al presente ricorso -relativo ai titoli ed alle esigenze di famiglia), chiedendo l'attribuzione del relativo punteggio ai sensi della Tabella di valutazione dei servizi e dei titoli (Allegato 2 al CCNI del 06.03.2021 concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22) (già All.5, pag.79 al fascicolo del ricorso ex art.414 cpc) per come qui di seguito analiticamente indicato (già All.3 al fascicolo del ricorso ex art.414 cpc):

- a) Numero complessivo di anni di servizio effettivamente prestato dopo la decorrenza giuridica della nomina nel ruolo di appartenenza: anni 5 (già All.3 al fascicolo del ricorso ex art.414 cpc, pag.2, punto n.1 della domanda)
per tale titolo andavano attribuiti punti 30, da inserire nel c.d. "punteggio base";
- b) **Anzianità complessiva di servizio pre-ruolo: anni 13** (già All.3 al fascicolo del ricorso ex art.414 cpc, pag.2, punto n.3 della domanda);
per tale titolo andavano attribuiti punti 78, da inserire nel c.d. "punteggio base", in applicazione della sentenza n.161/2019 del Tribunale di Messina -Sez. Lavoro- (conformemente alla citata tabella di valutazione dei servizi e titoli -Sezione A1, Anzianità di servizio, lettera B- che prevede l'attribuzione di punti 6 per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera);
- c) Anzianità di servizio prestato su posto di Sostegno (ruolo): anni 5 (già All.3 al fascicolo del ricorso ex art.414 cpc, pag.2, punto n.5 della domanda)
per tale titolo andavano attribuiti punti 30, da inserire nel c.d. "punteggio aggiuntivo su sostegno";
- d) Numero di diplomi di specializzazione conseguiti in corsi post-laurea: n.2 (già All.3 al fascicolo del ricorso ex art.414 cpc, pag.3, punti n.12 della domanda) e numero di corsi di perfezionamento e/o master di durata non inferiore ad un anno: n.1 (già All.3 al fascicolo del ricorso ex art.414 cpc, pag.3, punto n.14 della domanda)



per tale titolo andavano attribuiti, complessivamente punti 10, da inserire nel c.d. “punteggio base”;

- e) Comune di ricongiungimento al coniuge: Messina (già All.3 al fascicolo del ricorso ex art.414 cpc, pag.2, punto n.7 della domanda)

per tale titolo andavano attribuiti punti 6, da inserire nel c.d. “Punteggio aggiuntivo per il Comune ricongiungimento”;

- Che, pertanto, alla ricorrente andavano attribuiti, complessivamente, i seguenti punti:
 - ✓ **c.d. Punteggio base** (punti 30 per gli anni di servizio di ruolo + punti 78 per gli anni di servizio pre-ruolo riconosciuti o riconoscibili ai fini della carriera, in applicazione della sentenza n.161/2019 del Tribunale di Messina -Sez. Lavoro-, conformemente alla citata tabella di valutazione dei servizi e titoli + punti 10 per titoli): **punti 118**;
 - ✓ c.d. Punteggio aggiuntivo su Sostegno: punti 30;
 - ✓ c.d. Punteggio aggiuntivo per il Comune di ricongiungimento: punti 6.
- Che, inopinatamente, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria -Ambito Territoriale di Reggio Calabria-, quale Ufficio competente per territorio alla valutazione della domanda ed all’attribuzione del punteggio per i servizi e i titoli dichiarati (stante la titolarità della ricorrente presso una scuola ricadente nel territorio della Provincia di Reggio Calabria), nella scheda di valutazione della domanda ai fini della valutazione del relativo punteggio da attribuire alla Prof.ssa Crisafulli, inserita su *istanze on line* il 28.04.2020, ha così valutato analiticamente gli anni di servizio ed i titoli (già All.7 al fascicolo del ricorso ex art.414 cpc):
 - a) Numero complessivo di anni di servizio effettivamente prestato dopo la decorrenza giuridica della nomina nel ruolo di appartenenza: anni 5, così attribuendo correttamente punti 30, inseriti nel c.d. “punteggio base” (già All.7 al fascicolo del ricorso ex art.414 cpc, pag.2, punto n.1 della scheda);
 - b) **Anzianità complessiva di servizio pre-ruolo: erroneamente anni 0,**



così attribuendo erroneamente punti 0 in luogo dei dovuti punti 78 da inserire nel c.d. “punteggio base” (già All.7 al fascicolo del ricorso ex art.414 cpc, pag.2, punto n.3 della scheda);

- c) Anni di servizio prestati su posti di Sostegno: anni 5, così attribuendo correttamente punti 30, inseriti nel c.d. “punteggio base” (già All.7 al fascicolo del ricorso ex art.414 cpc, pag.2, punto n.5 della scheda);
- d) Numero di diplomi di specializzazione conseguiti in corsi postlaurea: n.2, (già All.7 al fascicolo del ricorso ex art.414 cpc, pag.3, punto n.12 della scheda) e numero di corsi di perfezionamento e/o master di durata non inferiore ad un anno: n.1, (già All.7 al fascicolo del ricorso ex art.414 cpc, pag.3, punto n.14 della scheda) così attribuendo correttamente punti 10, inseriti nel c.d. “punteggio base” (in quanto i punti da attribuire ai titoli non possono superare, complessivamente, punti 10) (già All.7, pag.3, punto n.14 della scheda);
- e) Comune di ricongiungimento al coniuge: Messina, così attribuendo correttamente punti 6, inseriti nel c.d. “Punteggio aggiuntivo per il comune ricongiungimento” (già All.7 al fascicolo del ricorso ex art.414 cpc, pag.2, punto n.7 della scheda);

così attribuendo complessivamente, alla Prof.ssa Crisafulli:

- ✓ **c.d. Punteggio base** (punti 30 per gli anni di servizio di ruolo + erroneamente punti 0 per gli anni di servizio pre-ruolo riconosciuti o riconoscibili ai fini della carriera + punti 10 per titoli): **erroneamente punti 40** (già All.7 al fascicolo del ricorso ex art.414 cpc, pag.1 della scheda);
 - ✓ Punteggio aggiuntivo su Sostegno: correttamente punti 30 (già All.7 al fascicolo del ricorso ex art.414 cpc, pag.1 della scheda);
 - ✓ Punteggio aggiuntivo per il comune di ricongiungimento: correttamente punti 6; (già All.7 al fascicolo del ricorso ex art.414 cpc, pag.1 della scheda);
- Che, come indicato nel sopra trascritto ricorso ex art.414 cpc, nessun effetto utile hanno sortito gli inviti rivolti all’Ufficio Scolastico per la Calabria -Ambito Territoriale di



Reggio Calabria- al fine di ottenere l'attribuzione di punti 78 per i servizi pre-ruolo prestati, da aggiungere al c.d. "punteggio base".

PREMESSO ALTRESÍ

- Che in data 07.06.2021 il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha pubblicato gli esiti della mobilità per l'anno scolastico 2021/2022 (All.3bis al presente ricorso);
- Che la ricorrente, con gli attribuiti punti 40 (riferiti al posto relativo alla Classe di Concorso A050 – Scienze Naturali, Chimiche e Biologiche -c.d. posto comune-) e punti 70 (riferiti al posto di sostegno) non ha ottenuto il chiesto trasferimento nella Provincia di Messina né su posto di Sostegno, né su posto relativo alla Classe di Concorso A050 – Scienze Naturali, Chimiche e Biologiche -c.d. posto normale-;
- Che, relativamente alla Classe di Concorso A050 – Scienze Naturali, Chimiche e Biologiche, risultano, invece, avere ottenuto il trasferimento interprovinciale nella Provincia di Messina i seguenti docenti:
 - 1) la Prof.ssa Paradiso Carmela, proveniente dalla Provincia di Roma, con punti 103, c/o l'Istituto "L. Sciascia" di S. Agata di Militello;
 - 2) il Prof. Sapuppo Salvatore, proveniente dalla Provincia di Arezzo, con punti 93, c/o l'Istituto "Copernico" di Barcellona P.G.;
 - 3) la Prof.ssa Guzzardella Gaetana Salvatrice, proveniente dalla Provincia di Latina, con punti 79, c/o l'Istituto "Manzoni" di Mistretta (già All.3bis al presente ricorso);
- Che i sopra indicati docenti trasferiti nella Provincia di Messina nella Classe di Concorso A050 – Scienze Naturali, Chimiche e Biologiche, vantano un punteggio inferiore a quello che avrebbe dovuto essere attribuito alla Prof.ssa Crisafulli in esecuzione e corretta applicazione della sentenza n.161/2019 del Tribunale di Messina (punti 118).

RITENUTO

- Che il non concesso trasferimento costituisce conseguenza immediata e diretta dell'originaria illecita condotta perpetrata dall'Amministrazione Scolastica consistita



nell'omessa applicazione ed esecuzione della sentenza n.161/2019 del Tribunale di Messina;

- Che i motivi addotti dall'Ufficio Scolastico per la Calabria -Ambito Territoriale di Reggio Calabria- ai fini della non attribuzione del punteggio richiesto dalla ricorrente per i servizi pre-ruolo prestati, da far valere per la mobilità 2021/2022, non appaiono *ictu oculi* condivisibili, per come già riferito nel ricorso ex art 414 cpc, perché del tutto infondati in quanto conseguenza della errata e fuorviante interpretazione della citata sentenza del Tribunale di Messina -Sez. Lavoro- n.161/2019;
- Che, sul punto, si ribadiscono le considerazioni espresse nel già depositato ricorso ex art.414 cpc, ulteriormente evidenziandosi che **il riconoscimento del diritto** alla valutazione dei servizi per-ruolo **ai fini della ricostruzione della carriera è già intervenuto da parte dell'Autorità Giudiziaria**, con la conseguenza che non **competete più alla P.A. il potere discrezionale di riconoscere il predetto servizio ai fini della carriera e della mobilità**, gravando sulla medesima esclusivamente l'obbligo di *facere*, in ottemperanza al quale l'Amministrazione Scolastica, nel prendere atto dell'intervenuto riconoscimento giudiziale del diritto, dovrà limitarsi ad **eseguire l'ordine di computare** detto servizio ai fini della carriera (dovendo procedere alla mera attività contabile di inquadramento della Prof.ssa Crisafulli nella fascia stipendiale di competenza) e, *"conseguentemente, ovvero a cascata"*, (citando la stessa espressione utilizzata dall'Ufficio Scolastico di Reggio Calabria), proprio in dipendenza del già operato riconoscimento giudiziale di tale diritto, attribuire il relativo punteggio ai fini della mobilità;
- Che, in buona sostanza, atteso che il riconoscimento del diritto di poter far valere il servizio pre-ruolo prestato presso scuole paritarie ai fini della carriera è già intervenuto da parte del Tribunale di Messina, tale servizio è utile di per sé ai fini dell'attribuzione del punteggio per la mobilità, e ciò conformemente alla Tabella di valutazione dei servizi e titoli -Sezione A1, Anzianità di servizio, lettera B- che prevede l'attribuzione di punti 6 per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro ruolo **riconosciuto** o riconoscibile ai fini della



carriera ex art.485 del D.Lgs n.297 del 06.04.1994, e che in nessuna parte prevede che i predetti servizi, per come riconosciuti, siano effettivamente richiesti per la ricostruzione della carriera;

- Che, di conseguenza, contrariamente a quanto sostenuto dall'Amministrazione Scolastica resistente, non sussiste alcun rapporto di subordinazione tra i due diritti (economico ed amministrativo), vantati dalla Prof.ssa Crisafulli, in quanto il primo, accertato e riconosciuto in sentenza, concede già alla medesima la facoltà di poter utilizzare il servizio pre-ruolo ai fini della ricostruzione di carriera (e l'Amministrazione è tenuta a provvedervi in conformità), mentre il secondo pone l'obbligo in capo all'Amministrazione Scolastica di attribuire il punteggio ai fini della mobilità, e ciò anche in assenza dell'esercizio del relativo diritto economico da parte della titolare che, comunque, per come già rappresentato, è già stato azionato a mezzo la presentazione della relativa istanza (già All.15 al fascicolo del ricorso ex art.414 cpc);
- Che l'inottemperanza alla citata sentenza n.161/2019 posta in essere dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria -Ambito Territoriale di Reggio Calabria-, consistita nell'omessa attribuzione del punteggio relativo al servizio pre-ruolo prestato dalla Prof.ssa Crisafulli Giovanna (punti 78), ha impedito alla medesima di poter ottenere il chiesto trasferimento nella Provincia di Messina, per l'anno scolastico 2021/2022, relativamente alla Classe di Concorso A050 – Scienze Naturali, Chimiche e Biologiche);
- Che, infatti, ove l'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria -Ambito Territoriale di Reggio Calabria- avesse correttamente e doverosamente attribuito i 78 punti maturati per il servizio pre-ruolo prestato, la ricorrente avrebbe vantato, ai fini della mobilità 2021/2022, un punteggio c.d. "base" pari a punti 118 (punti 40 attribuiti + punti 78 da attribuirsi in esecuzione della sentenza n.161/2019 del Tribunale di Messina);
- Che tale punteggio "base" (punti 118) è superiore a quello con il quale la Prof.ssa Paradiso Carmela, proveniente dalla Provincia di Roma, con punti 103, è stata trasferita c/o l'Istituto "L. Sciascia" di S. Agata di Militello, il Prof. Sapuppo Salvatore, proveniente dalla Provincia di Arezzo, con punti 93, è stato trasferito c/o l'Istituto "Copernico" di



Barcellona P.G. e la Prof.ssa Guzzardella Gaetana Salvatrice, proveniente dalla Provincia di Latina, con punti 79 è stata trasferita c/o l'Istituto "Manzoni" di Mistretta e, pertanto, sarebbe stato utile a far ottenere alla Prof.ssa Crisafulli Giovanna il chiesto trasferimento interprovinciale nella Provincia di Messina;

- Che, in conclusione, per le considerazioni sopra riportare, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, previo riconoscimento in favore della ricorrente del diritto all'attribuzione di punti 118 nel c.d. "punteggio base" e del conseguente suo diritto al trasferimento, va condannato a disporre il trasferimento della Prof.ssa Crisafulli per l'anno scolastico 2021/2022, in una delle sedi disponibili nella Provincia di Messina, espressamente richiesta dalla ricorrente, nella Classe di Concorso A050 – Scienze Naturali, Chimiche e Biologiche, anche in soprannumero, all'uopo ordinando all'Amministrazione resistente l'emanazione di tutti gli atti a tal fine necessari.

RITENUTO ANCORA

- Che ai fini della odierna richiesta cautelare sussistono entrambi i requisiti voluti della legge;
- Che in ordine al **fumus boni iuris**, sussiste il diritto vantato dalla ricorrente, previo riconoscimento ed attribuzione nel c.d. "punteggio base" di punti 118, ad ottenere la chiesta mobilità interprovinciale e, quindi, ad essere trasferita nella Provincia di Messina, per l'anno scolastico 2021/2022, nella Classe di concorso A050 – Scienze Naturali, Chimiche e Biologiche, come ampiamente rappresentato con le argomentazioni che precedono;
- Che, in riferimento al **periculum in mora**, sussiste pregiudizio grave, imminente ed irreparabile, che deriva alla ricorrente in mancanza di un provvedimento immediato di trasferimento nella Provincia di Messina;
- Che infatti la medesima, allo stato titolare nella Provincia di Reggio Calabria, può vedere compromesso il diritto a poter ottenere la mobilità annuale nella Provincia di Messina per l'anno scolastico 2021/2022, con inevitabile pregiudizio al diritto all'assistenza a soggetto portatore di handicap, e ciò durante il tempo occorrente per farlo valere in via ordinaria;



- Che, a tale ultimo riguardo, si rappresenta che la Prof.ssa Crisafulli è referente unico e presta assistenza alla propria suocera, Sig.ra Maiorana Angela, soggetto portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art.3, comma 3 della Legge 104/92, con la quale è residente e convivente nel Comune di Messina (All.4bis e 5bis al presente ricorso);
- Che segnatamente la ricorrente, già destinataria delle disposizioni di cui alla L.104/92, riceverebbe pregiudizio al **diritto all'accesso con precedenza alla imminente mobilità annuale per l'anno scolastico 2021/2022**, con riferimento sia alla richiesta di Utilizzazione su posto di Sostegno, nonché all'Assegnazione Provvisoria sia su posto di Sostegno che su posto comune, **in quanto titolare nella Provincia di Reggio Calabria**;
- Che, infatti, ad entrambe le fattispecie (Utilizzazione e Assegnazione Provvisoria) concorrono dapprima **con precedenza i docenti titolari nella Provincia** e, solo dopo, sui posti eventualmente residuati, i docenti provenienti da fuori Provincia, e ciò secondo la sequenza operativa prevista dal CNNI dell'8.07.2020, concernente le Utilizzazioni e le Assegnazioni Provvisorie del personale docente, educativo ed ATA per il triennio 2019/2022 (All.6bis al presente ricorso, pag.34 e segg.);
- Che con l'Utilizzazione il docente può ottenere una sede più vicina alla propria residenza dove svolgere servizio su posto di Sostegno, previo possesso del relativo titolo di specializzazione, ovvero in altra disciplina previo possesso del relativo titolo abilitante (solo nel caso di situazione di esubero nella propria Classe di Concorso), mentre con l'Assegnazione Provvisoria il docente può ottenere una sede più vicina alla propria residenza continuando a prestare servizio su posto di Sostegno, ovvero nella propria Classe di Concorso o in altra Classe di Concorso (nel caso di insussistenza di esubero);
- Che, pertanto, la normativa contrattuale *de qua* consente ai docenti di ruolo, di poter ottenere, **solo per l'iniziando anno scolastico e solo per quell'anno**, una sede di servizio più vicina alla propria residenza, resasi disponibile, per soddisfare esigenze di diversa natura, quali la necessità di cure per gravi esigenze di salute, l'assistenza a soggetto portatore di handicap, il ricongiungimento familiare, etc.;



- Che, nel caso che ci occupa, la Prof.ssa Crisafulli può legittimamente richiedere, sia l'Utilizzazione su posto di Sostegno (essendo in possesso del relativo titolo di specializzazione –già All.Ibis al presente ricorso), sia l'Assegnazione Provvisoria nella propria Classe di Concorso, potendo concorrere a scegliere una sede di servizio nel Comune di Messina, ove presta assistenza alla propria suocera (convivente) soggetto portatore di handicap in situazione di gravità;
- Che una pronuncia in via d'urgenza di riconoscimento del diritto al trasferimento nella Provincia di Messina, per l'anno scolastico 2021/2022, consentirà alla Prof.ssa Crisafulli di produrre domanda e, quindi, poter partecipare **alle oramai imminenti operazioni di Utilizzazione su posto di Sostegno e/o di Assegnazione Provvisoria su posto normale con la precedenza riconosciuta dalla sequenza operativa prevista nel citato CCNI sulla mobilità annuale** che, come detto, prevede dapprima l'espletamento delle operazioni in favore dei docenti titolari nella Provincia di Messina e, solo dopo sui posti eventualmente residuati, in favore dei docenti titolari in altra Provincia;
- Che per quanto esposto, ne discende che, durante il tempo occorrente per far valere in via ordinaria il riconoscimento del diritto al trasferimento nella Provincia di Messina, la ricorrente si vedrà costretta *medio tempore* a poter partecipare alla mobilità annuale **nella sola qualità di docente titolare in altra Provincia**, con la conseguenza che, in tale ipotesi, potrebbero non residuare posti disponibili nella Provincia di Messina in quanto tutti già occupati in ragione della espletata mobilità annuale provinciale;
- Che, invece, come detto, una pronuncia in via d'urgenza nei termini come sopra richiesti consentirebbe alla ricorrente di partecipare alle operazioni di Utilizzazione e/o di Assegnazione Provvisoria per l'anno scolastico 2021/2022 con la precedenza che deriva dall'essere titolare nella Provincia di Messina, con l'ulteriore precedenza che deriva dall'essere destinataria dei benefici di cui alla L.104/92 (che, giova chiarirlo, ha una incidenza solo all'interno della sequenza operativa cui si partecipa), con indubbio più agevole esercizio del diritto/dovere all'assistenza alla propria suocera, soggetto portatore di handicap in situazione di gravità.



Sull'integrità del contraddittorio

Sotto il profilo processuale, appare opportuna l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei docenti della medesima Classe di Concorso della ricorrente (A050) che hanno partecipato alle operazioni di mobilità 2020/2021 ed ottenuto il trasferimento con un punteggio inferiore a quello oggi reclamato (punti 118 complessivi).

Infatti, si osserva che, dal bollettino delle operazioni di mobilità dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia -Ambito Territoriale di Messina approvato con Decreto Dirigenziale n.0014838 del 07.06.2021, prodotto agli atti, risulta l'esistenza di posti relativi alla Classe di Concorso A050, disponibili ed utilizzati nelle operazioni di mobilità in questione, assegnati a docenti con punteggio inferiore ai punti 118 vantati dalla concludente.

In particolare, nel caso di specie, si tratta dei seguenti docenti:

- a) Prof.ssa Paradiso Carmela, proveniente dalla Provincia di Roma, con punti 103, trasferita c/o l'Istituto "L. Sciascia" di S. Agata di Militello;
- b) Prof. Sapuppo Salvatore, proveniente dalla Provincia di Arezzo, con punti 93, trasferito c/o l'Istituto "Copernico" di Barcellona P.G.;
- c) Prof.ssa Guzzardella Gaetana Salvatrice, proveniente dalla Provincia di Latina, con punti 79, trasferita c/o l'Istituto "Manzoni" di Mistretta.

Ai fini della notifica ai controinteressati, si osserva che, anche per celerità ed economia processuale, mancando nel bollettino l'indicazione di residenza e gli altri dati identificativi, sussistono i presupposti per autorizzare la notifica ex art. 151 cpc (derogando dalle onerose formalità previste dall'art. 150 cpc), mediante pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza nel sito internet del MIUR e dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia -Ambito Territoriale di Messina-.

* * * * *

Quanto sopra premesso e ritenuto la ricorrente, come sopra rappresentata difesa ed elettivamente domiciliata, chiede che l'Ill.mo Sig. Giudice del Lavoro adito, voglia accogliere le seguenti



DOMANDE

- 1) Disporre in via d'urgenza ai sensi degli art.700 c.p.c., anche con decreto *inaudita altera parte*, il trasferimento della Prof.ssa Crisafulli Giovanna, per l'anno scolastico 2021/2022, in una delle sedi disponibili nella Provincia di Messina, nella Classe di Concorso A050 – Scienze Naturali, Chimiche e Biologiche, anche in soprannumero e con effetti giuridici a far data dal medesimo anno scolastico, ordinando al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro *pro tempore* a emanare tutti gli atti necessari a tal fine, sussistendo nella fattispecie i requisiti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora* per le ragioni esposte e documentate in narrativa;
- 2) Nel merito, ritenere e dichiarare l'illegittimità dell'operato dell'Amministrazione scolastica resistente in ordine all'omessa attribuzione in favore della Prof.ssa Crisafulli Giovanna di complessivi punti 118, con conseguente lesione del diritto al trasferimento per come successivamente evidenziatosi, e confermare il trasferimento definitivo - richiesto in via d'urgenza – in favore della ricorrente medesima.
- 3) Autorizzare la notifica del presente Ricorso e del Decreto di fissazione udienza ai sensi dell'art.151 cpc, (derogando dalle formalità previste dall'art.150 cpc), mediante pubblicazione degli stessi atti nel sito internet del MIUR e dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia -Ambito Territoriale di Messina;
- 4) Con vittoria di spese e compensi di giudizio.

Si offrono in comunicazione i seguenti documenti:

- 1bis. Certificato di Specializzazione su posto di Sostegno
 - 2bis. Dichiarazione Personale
 - 3bis. Tabulato dei trasferimenti nella Provincia di Messina
 - 4bis. Certificazione Legge 104/92 riferita alla Sig.ra Maiorana Angela
 - 5bis. Stato di famiglia della ricorrente
 - 6bis. CNNI dell'8.07.2020, concernente le Utilizzazioni e le Assegnazioni Provvisorie del personale docente, educativo ed ATA per il triennio 2019/2022
- Messina, 09.06.2021

Avv. Vito Zumbo

